

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1461 del 16/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MACRO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Cesena, Via Giardino n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a esercizi di vicinato, sale conferenze, uffici e ristorante sito in Comune di Cesena, Via Giardino n. 30
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1504 del 16/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MACRO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Cesena, Via Giardino n. 30. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a esercizi di vicinato, sale conferenze, uffici e ristorante sito in Comune di Cesena, Via Giardino n. 30.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2015, acquisita al Prot. Unione 49393, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/12/2015 al Prot. Prov.le 104447, da MACRO SOCIETA' COOPERATIVA, nella persona di Nicola Foschi, in qualità di delegato dal Legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Cesena, Via Giardino n. 30, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a esercizi di vicinato, sale conferenze uffici e ristorante, sito in Comune di Cesena, Via Giardino n. 30, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;
- valutazione di impatto acustico;

**Atteso** che l'istanza è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per realizzazione l'ampliamento di un fabbricato esistente con realizzazione esercizi di vicinato, sale conferenze, uffici e ristorante in Via Giardino n. 30, in Comune di Cesena, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/12/2015 ed acquisito al Prot. Unione 50416/2015 ed al Prot. Prov.le 105230 del 14/12/2015;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che in data 22/12/2015, la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Unione 52544 e al Prot. Prov.le 110072/2015;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 30/12/2015 Prot. Unione 53422, acquisita al Prot. Prov.le 110161, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni, così come rettificato in data 11/01/2016 con nota Prot. Unione 530;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Considerato** che in data 26/01/2016 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 3098 e da Arpae al PGFC n. 1180/2016;

**Rilevato** inoltre che in data 03/02/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 4703 e da Arpae al PGFC n. 1580/2016

**Dato atto** che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 3398/63 del 11/01/2016, acquisita al da Arpae al PGFC n. 541/2016, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 153/AUA/2015, in cui è stata allegata una Documentazione di Impatto Acustico, datata novembre 2015 e redatta dalla ditta Monitora di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: *“BENESTARE per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali”* - corredato di apposita planimetria di riferimento - Prot. Com.le 48164/338 del 06/05/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito al PGFC/2016/6937 del 09/05/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopra richiamato, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **MACRO SOCIETA' COOPERATIVA**, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MACRO SOCIETA' COOPERATIVA** (P.IVA 02403780402), con sede legale in Cesena, Via Giardino n. 30, per l'**insediamento adibito a esercizi di vicinato, sale conferenze uffici e ristorante** sito nel **Comune di Cesena, Via Giardino n. 30**.
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**ALLEGATO A**  
**e relativa Planimetria**

**SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**

**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta il 04/12/2015 (PG N 108803 del 10/12/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via GIARDINO n. 30;

Visti:

- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere ARPAE PGN 25718 del 08/03/2016;
- il successivo parere ARPAE PGN 45364 del 29/04/2016 emesso a rettifica di quello precedente;

**CARATTERISTICHE**

<b>TITOLARE DELLO SCARICO:</b>	<b>MACRO SOCIETA' COOPERATIVA</b>
Ubicazione insediamento	VIA GIARDINO n. 30
Potenzialità insediamento	70 Abitanti Equivalenti
Potenzialità impianto	76 Abitanti Equivalenti
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	Fosso stradale
Impianto di trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 80 P. E DUE FILTRI AEROBICI DA 38 P. CON FOSSA IMHOFF FINALE

**PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO** non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 76 abitanti equivalenti costituito da FOSSA IMHOFF DA 80 P. E DUE FILTRI AEROBICI DA 38 P. CIASCUNO CON FOSSA FINALE.

L'immissione avviene in fosso stradale all'altezza del n. civ.30 di via GIARDINO con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 04/12/2015;

2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

### **PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:**

L'attivazione dello scarico è subordinata alle seguenti condizioni:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente "Benestare allo scarico" in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;

2. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
- osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico;
- osservare, trattandosi di scarico proveniente da fabbricato eccedente la potenzialità abitativa di 50 A.E., i limiti di accettabilità previsti dalla tabella D allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

### **PRESCRIZIONI IMPARTITE DA ARPAE (PARERE DEL 29/04/2016)**

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff il pozzetti degrassatore ***dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale***; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di

vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque. Le fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli

3. Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
6. **Considerato che lo scarico è di consistenza superiore ai 50 a.e. è soggetto al rispetto dei valori limite previsti dalla tab D allegata alla Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.in particolare (Solidi sospesi < 80 mg/l; BOD5 < 40 mg/l; COD <160 mg/l Azoto Ammoniacale <25 mg/l; Grassi e oli < 20 mg/l).**

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**